

## STATUTO

### I – COSTITUZIONE E SCOPI

#### Art. 1

E' costituita con sede in Genova un'Associazione che assume la denominazione "Associazione Ligure Astrofili Polaris". Per brevità essa verrà denominata in seguito "ALAP" o "Associazione".

#### Art. 2

Lo scopo costitutivo dell'ALAP, riunendo persone che abbiano interessi culturali affini, è di favorire lo studio e la divulgazione dell'astronomia e di tutte le discipline ad essa connesse.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed è apartitica. Ogni carica sociale viene assunta a titolo gratuito; parimenti, i Soci non possono trarre lucro dalle attività svolte in nome e per conto dell'Associazione.

#### Art. 3

Il numero dei Soci è illimitato: all'Associazione può aderire chiunque indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza. E' altresì prevista l'adesione o l'affiliazione di gruppi, associazioni, enti e similari. Le modalità di tali adesioni sono previste dal Regolamento.

#### Art. 4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita
- 2) indicare residenza, numero di telefono e professione
- 3) prendere visione del presente Statuto

Sarà compito del Consiglio Direttivo ratificare l'ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea Ordinaria.

#### Art. 5

Il pagamento della quota annuale dà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le dimissioni del Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

#### Art. 6

I Soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

#### Art. 7

I Soci sono tenuti al rinnovo della tessera sociale entro il 28 febbraio dell'anno in corso, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

#### Art. 8

I Soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I Soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.

#### Art. 9

L'Assemblea dei Soci può deliberare l'adesione ad altre Associazioni, purché siano garantite l'assoluta autonomia decisionale e l'integrità dell'Associazione stessa.

### II – PATRIMONIO SOCIALE

#### Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile, ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ALAP
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi
- 3) dal fondo di riserva

#### Art. 11

Le somme versate per le quote sociali dai Soci ammessi non sono rimborsabili in nessun caso.

### III – BILANCIO

#### Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo.

#### Art. 13

L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà ricompreso nel bilancio dell'anno seguente.

### IV – ASSEMBLEE

#### Art. 14

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, può essere Ordinaria o Straordinaria.

Le assemblee sono convocate con avviso scritto a ogni Socio, fatto pervenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

#### Art. 15

L'Assemblea Ordinaria viene convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Alla convocazione deve essere allegata copia dei documenti dei bilanci. Essa:

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- 2) approva i bilanci consuntivo e preventivo
- 3) elegge il Consiglio Direttivo alla sua scadenza
- 4) procede alla nomina delle altre cariche sociali
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale

#### Art. 16


L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, in subordine dal Consiglio Direttivo o dal Collegio Sindacale:

- 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
- 2) allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei Soci
- 3) ogniqualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sulle materie non espressamente riservate all'Assemblea Ordinaria. In particolare, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione, purché sia presente il numero legale dei Soci, come da artt. 18 e 19.





**Art. 17**

In prima convocazione l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci, presenti o rappresentati per delega scritta, su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno.

La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Ciascun Socio presente potrà disporre di due deleghe.

**Art. 18**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o all'Atto Costitutivo, è indispensabile il voto favorevole della metà più uno degli iscritti, convocati in Assemblea Straordinaria.

**Art. 19**

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole di almeno 3/4 degli iscritti, convocati in Assemblea Straordinaria.

**Art. 20**

Le votazioni riguardanti l'elezione del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali devono avvenire per scrutinio segreto. Le rimanenti possono essere effettuate per alzata di mano. Le procedure specifiche sono previste dal Regolamento.

**Art. 21**

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

I Soci presenti possono nominare quale Presidente o Segretario dell'Assemblea persona diversa dal Presidente o Segretario in carica. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in apposito libro dei verbali.

## **V – CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 22**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti fra gli iscritti, e dura in carica due anni.

I membri del Consiglio Direttivo ricoprono gratuitamente la carica e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

**Art. 23**

I titolari delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere saranno individuati dall'Assemblea al momento dell'elezione del Consiglio Direttivo. I restanti quattro Consiglieri assumeranno le cariche di Direttori responsabili dei vari settori di pertinenza, con le procedure previste dal Regolamento.

Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i quattro Direttori.

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

**Art. 24**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi convocato dal Presidente, e straordinariamente ogniqualvolta lo convochino almeno due Consiglieri ovvero il Collegio dei Sindaci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presenti almeno cinque Consiglieri, e vengono presiedute da un membro della Presidenza, come da Regolamento.

**Art. 25**

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo tutti i Soci hanno diritto di assistere come osservatori, senza diritto di voto; possono intervenire nel merito dell'ordine del giorno; le procedure specifiche sono previste dal Regolamento.

I membri del Collegio Sindacale hanno diritto di intervento ma non di voto.

La riunione si scioglie solo su delibera della maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 26**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di:

- 1) modificare i Regolamenti interni dell'Associazione o redigerne di nuovi
- 2) deliberare circa l'ammissione e l'espulsione dei Soci
- 3) redigere programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci
- 4) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- 5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali
- 6) richiedere la collaborazione di Soci in specifici settori
- 7) fissare l'ammontare della quota sociale

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere l'intervento di uno o più Soci come consulenti nelle riunioni di Consiglio.

**Art. 27**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni spettano ad un componente della Presidenza.

## **VI – COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 28**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria, che durano in carica due anni. I Sindaci sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

I Sindaci ricoprono la carica gratuitamente. Nelle riunioni di Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto deliberativo, ma solo consultivo. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio Sindacale cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e verifica la conformità allo Statuto dell'operato degli organi sociali, riferendone all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

**Art. 29**

Il Collegio Sindacale ha facoltà di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci. Deve riunirsi almeno due volte l'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta almeno un mese prima di quello in cui l'Assemblea generale sarà chiamata ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

**Art. 30**

Il Comitato Elettorale è formato da tre Soci che non ricoprono alcuna carica sociale, né sono candidati alle elezioni in corso. Ha il compito di controllare il regolare svolgimento delle elezioni, di effettuare il controllo delle deleghe e di procedere allo spoglio.

Viene eletto dal Collegio Sindacale, e un apposito Regolamento ne disciplina adeguatamente le funzioni.

## **VII – MOZIONE DI SFIDUCIA**

**Art. 31**

Per gravi motivi di inadempienza o di atti contrari allo Statuto o ai Regolamenti, 1/5 degli iscritti può richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale sono obbligati a convocare entro un mese, nella quale viene presentata una mozione motivata di sfiducia verso uno o più componenti degli organi sociali.

La stessa facoltà è riservata al Collegio Sindacale nei confronti del Consiglio Direttivo, e viceversa.

Il testo della mozione di sfiducia deve essere allegato alla convocazione dell'Assemblea, valida solamente con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti.

La mozione è accolta con il voto favorevole dei 2/3 dei soli presenti, ed in questo caso i destinatari della stessa decadono immediatamente dalle loro cariche sociali.

La stessa Assemblea provvede all'elezione di Soci che occuperanno provvisoriamente le cariche sociali mancanti. Entro i successivi sessanta giorni dovrà essere convocata un'Assemblea Straordinaria, che provvederà all'elezione dei nuovi organi sociali.

